



Movimento Pro.di.Gio.

Si muove la città

Gioia del Colle, li 27 Novembre 2018

Alla c.a. **Presidente del Consiglio regionale della Puglia**
Cons. Mario Cosimo Loizzo
Via PEC protocollo@pec.consiglio.puglia.it

Oggetto: Petizione alla Regione Puglia, di sollecito all'intervento su questione
"Centro Le Torri" – sito in Gioia del Colle.

Il Presidente del Movimento Civico Pro.di.Gio.

VISTO:

- l'art. 16 della L.R. n. 7/2004 "Statuto della Regione Puglia", che riconosce il diritto "a tutti i cittadini, agli enti locali, alle associazioni e organizzazioni sociali e agli enti autonomi funzionali, di sollecitare l'intervento della Regione su questioni di interesse collettivo";
- l'art. 63 del Regolamento interno del Consiglio regionale, regolante le modalità di esercizio del diritto di petizione;
- Che il Coordinamento del Movimento Civico Pro.di.Gio., riunitosi in data 23.11.2018 ai sensi dell'art. 16 dello Statuto del Movimento, deliberava l'iniziativa in oggetto, impegnando il Presidente del Movimento;

CONSIDERATO:

- Che il succitato art. 63 del Regolamento interno del Consiglio regionale preveda che la petizione sia presentata al Presidente del Consiglio regionale che, verificatene l'ammissibilità, ne dà comunicazione al Consiglio regionale e la trasmetta alla Commissione consiliare permanente competente per materia;
- Altresì, che "le petizioni che hanno attinenza con provvedimenti legislativi, regolamentari o amministrativi all'esame della Commissione competente per materia sono esaminate congiuntamente a tali provvedimenti. [...] Sulle altre petizioni la Commissione, entro sessanta giorni, trasmette al Consiglio regionale una proposta di risoluzione sul merito della petizione, anche al fine di segnalare agli organi competenti la necessità di intervenire, o sulla sua archiviazione. Il Consiglio regionale esamina la proposta di risoluzione della Commissione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento. In ogni caso, l'esito della petizione è comunicato dal Presidente del Consiglio al referente [...]";
- I diversi incontri avvenuti tra esponenti di questo Movimento e l'Amministrazione Commissariale del Comune di Gioia del Colle;



PREMETTENDO QUANTO SEGUE

Con concessione edilizia n. 21/2002 del 28.02.2002 i signori Girardi Lorita, De Bellis Maria Palma e De Bellis Vincenzo venivano autorizzati a costruire su suolo di loro proprietà, esteso complessivamente mq. 11.700, un complesso edilizio destinato ad attività commerciali, paracommerciali e servizi, costituente parte di un più ampio progetto generale per la realizzazione di un Centro polifunzionale integrato.

Successivamente, in data 19.11.2002, veniva rilasciata alla società Di Stefano Costruzioni s.r.l., - soggetto che *medio tempore* aveva acquisito la proprietà dei suoli suindicati ed in favore del quale era stata volturata la C.E. n. 21/2002 - la concessione edilizia n. 118/2002 recante approvazione del progetto di variante in corso d'opera presentato in data 22.03.2002 relativo alla realizzazione dell'intero complesso edilizio.

Il progetto di variante interessava un'area avente superficie complessiva di mq. 27.017 ricadente in parte in zona F1 (in ragione di mq. 13.138,84) ed in parte in zona F2 (in ragione di mq. 11.548,76) e prevedeva la realizzazione di:

- un centro di riabilitazione parasanitario, un'autorimessa, un centro danza e una pista di pattinaggio (al piano interrato);
- una piastra commerciale composta da un'area vendita con annessi servizi e laboratori, di una galleria negozi e centro benessere (al piano seminterrato);
- una galleria commerciale e singoli negozi, oltre che di una piazza attrezzata (a piano terra);
- mini *residences* e due corpi per uffici collegati da una passerella aerea (al primo piano).

In data 11.10.2004, alla medesima società veniva rilasciato il permesso di costruire n. 115 in relazione ad un secondo progetto di variante in corso d'opera alle precitate C.E. n. 21/2002 e n. 118/2002. Il nuovo progetto di variante - resosi necessario sia per ragioni di adeguamento della progettazione complessiva alle prescrizioni normative in materia di sicurezza, igiene pubblica, ecc., sia per consentire la realizzazione di altri locali commerciali (negozi al piano seminterrato, locale bar al piano rialzato), nonché di volumi in zona F2 destinati ad attrezzature per il gioco e chiosco-ristoro- presentava una superficie leggermente superiore alla precedente (mq. 29.265,30, rispetto a mq.27.017), stante l'inclusione nell'area di intervento anche delle p.lle 1054 e 85 in parte. Restava invece invariata l'impronta a terra della sagoma dell'intero Centro polifunzionale integrato e non veniva modificata la maggiore parte delle destinazioni d'uso già assentite, talché nel nuovo progetto di variante risultavano previste le seguenti opere e destinazioni: centro di riabilitazione parasanitario, centro danza, pista di pattinaggio, autorimessa (al piano interrato); piastra commerciale composta da un'area vendita con servizi e laboratori, galleria con servizi para e/o extra commerciali, centro benessere attrezzato (al piano seminterrato); piastra commerciale suddivisa in tre medie strutture di vendita (al piano rialzato); negozi e uffici (al primo piano).

Avverso le autorizzazioni edilizie e le autorizzazioni commerciali rilasciate dal Comune per l'apertura del Centro commerciale presentavano ricorso giurisdizionale Pandiva s.r.l. ed altri, quali operatori commerciali locali e soggetti residenti nella zona. All'esito dell'intero iter processuale, il Consiglio di Stato - sez. IV, con sentenza n. 2578 del 4.05.2012, annullava il permesso di costruire n. 115 dell'11.10.2004 e le autorizzazioni edilizie conseguenti; annullava altresì l'autorizzazione



commerciale n. 16 del 10.07.2009 e dichiarava improcedibile il ricorso in relazione all'autorizzazione commerciale n. 4/2004.

Le ragioni della dichiarata illegittimità del permesso di costruire n. 115 del 2004 attengono per un verso all'incompatibilità dell'intervento edilizio in questione con la disciplina d'uso delle zone F1 e F2, così come normata dagli artt. 22 e 23 delle N.T.A. del vigente P.R.G. comunale, e per altro verso alla violazione dell'indice relativo al rapporto di copertura, il cui computo risultava falsato. La declaratoria di illegittimità dell'autorizzazione commerciale ha trovato invece fondamento nell'accertata incompatibilità urbanistica delle strutture in cui è insediato il centro commerciale ed è esercitata l'attività di vendita.

In dichiarata esecuzione della richiamata sentenza, il Comune medesimo, con provvedimento adottato in data 7.04.2014, oltre a ribadire l'annullamento dell'autorizzazione commerciale n. 16/2009, ordinava alla Coop. Estense la chiusura dell'attività di vendita del centro commerciale. Nelle more della definizione del procedimento di esecuzione degli altri capi della sentenza, con ricorso in data 11.12.2013 Pandiva s.r.l. introduceva dinanzi al Consiglio di Stato relativo giudizio di ottemperanza, chiedendo che fosse ordinato al Comune di Gioia del Colle di disporre la demolizione delle opere abusive realizzate e la chiusura dell'attività commerciale ivi esercitata e che lo stesso Comune fosse condannato al risarcimento dei danni.

Il Consiglio di Stato, sez. IV, con sentenza n. 4462/2014 depositata in data 3.09.2014, dopo aver dichiarato improcedibile il ricorso limitatamente alla domanda di ottemperanza relativa all'annullamento dell'autorizzazione commerciale n. 16 del 2009, essendo stata per tale parte la sentenza già eseguita, ha accolto la domanda di ottemperanza in relazione al disposto annullamento del permesso di costruire n. 115 del 2004 ed ha pertanto ordinato al Comune di Gioia del Colle di provvedervi nel termine di trenta giorni, nominando il Prefetto di Bari, o suo delegato commissario ad acta.

Orbene, alla luce delle vicende giudiziarie innanzi sinteticamente ricordate, questo Comune aveva l'obbligo di dare esecuzione senza indugio all'ordine del Giudice. A tal fine l'art. 38 del T.U. in materia edilizia, approvato con DPR 6.06.2001 n.380, in relazione agli interventi eseguiti in base a permesso annullato, stabilisce che in tal caso, *"qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative, o la restituzione in pristino, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'agenzia del territorio, anche sulla base di accordi stipulati tra quest'ultima e l'amministrazione comunale. La valutazione dell'agenzia è notificata all'interessato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa"*.

Va rilevato che il Consiglio di Stato, nel corpo della motivazione della sentenza n. 4462 del 2014, pur affermando la sussistenza in capo al Comune dell'obbligo di ottemperare alla decisione in relazione ai profili di illegittimità del permesso di costruire n. 115 del 2004, ha nel contempo, per un verso, precisato che la precedente sentenza n. 2578 del 2012, divenuta cosa giudicata, "ha disposto l'annullamento del permesso di costruire n. 115 del 2004 e, pertanto, l'invocata sanzione demolitoria non può che riferirsi alle opere realizzate in esecuzione della predetta concessione",



escludendo pertanto espressamente che il nuovo permesso si sia sovrapposto e abbia sostituito le precedenti autorizzazioni edilizie, per altro verso ha fatto salva l'applicazione al caso di specie dell'art. 38 del D.P.R. n. 380 del 2001 confermando *“quell'orientamento giurisprudenziale, da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi, secondo cui la misura demolitoria non deve necessariamente conseguire all'annullamento del permesso di costruire, essendo riconosciuto all'Amministrazione una sorta di spatium deliberandi, al fine di valutare quale sia la misura conformativa, eventualmente alternativa alla demolizione, da adottare in sede di ottemperanza”*.

L'Amministrazione Comunale con delibera della Giunta Comunale n° 174/2014 del 26.09.14 formulava il seguente atto di indirizzo nei riguardi del Responsabile dell'Ufficio Tecnico - Servizio Urbanistica ed Edilizia del Comune di Gioia del Colle:

- a) previa puntuale ricognizione delle pratiche edilizie n. 115/2002 del 22.03.2002 e n. 569/04 del 29.07.04 relative ai progetti approvati, rispettivamente, con C.E. n. 118/2002 e con P.d.C n. 115/2004 in funzione dell'individuazione delle opere, o parti di opere, da considerare oggi abusive a seguito dell'annullamento giurisdizionale del titolo edilizio del 2004 e delle opere, o parti di opere, da ritenere non incise dalla predetta statuizione di annullamento e, pertanto, tuttora legittime ad ogni effetto di legge, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico valuterà quale sia la misura conformativa, eventualmente anche alternativa alla demolizione, da adottare in sede di ottemperanza alla statuizione giurisdizionale di annullamento del P.d.C. n. 115/2004;
- b) a tal fine, previa comunicazione alle parti interessate dell'avvio del procedimento finalizzato all'ottemperanza delle decisioni del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 2578 del 2012 e n. 4462 del 2014, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico in applicazione dell'art. 38 del D.P.R. n. 380/2001 si esprimerà, in base a motivata valutazione, in ordine alla possibilità di riedizione del permesso di costruire emendato dai vizi riscontrati, così come rappresentati nella sentenza n. 2578/2012; ove ciò non fosse possibile, si esprimerà, in base a motivata valutazione, in ordine alla opzione tra l'adozione di misure ripristinatorie per l'eliminazione delle opere o parti di opere giudicate abusive e l'irrogazione di misura riparatoria pecuniaria da applicare alle medesime opere o parti di opere giudicate abusive;
- c) nel rendere la *“motivata valutazione”* sottesa alla predetta opzione, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico dovrà tenere in considerazione l'intero quadro delle regole normative e dei principi giurisprudenziali quale si è innanzi delineato e pertanto accerterà e valuterà anche, sulla base degli apporti procedurali delle parti interessate, le ragioni di interesse privato che si oppongono alla adozione della misura ripristinatoria (tempo, affidamento, investimenti) e successivamente comparerà tali ragioni ed i sottostanti interessi con le ragioni di interesse pubblico al ripristino dello status qua ante, secondo il criterio del minor danno possibile alla parte privata e tenendo altresì conto sia della concreta ed effettiva lesività dell'intervento edilizio realizzato, sia degli aspetti di interesse pubblico che possono eventualmente contemperarsi e conciliarsi con l'interesse privato alla conservazione del manufatto (a mero titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività: direttrici di sviluppo urbanistico, tutela dell'offerta commerciale e dei livelli occupazionali, salvaguardia delle economie generate dall'indotto, ecc.).



Con apposita relazione datata 30.09.2014, l'ing. Nicola Bartolomeo Laruccia, allora Responsabile dell'Area Urbanistica, evidenziava le parti del complesso realizzate in difformità dal PdC. 118/2002 per ogni singolo livello, e dava atto che *"la messa in pristino non risultava praticabile in quanto per la caratteristica delle opere realizzate (strutture in c.a.) la demolizione delle opere abusive comprometterebbe la stabilità della parte rimanente. Pertanto alla stregua di una valutazione complessiva della situazione e della comparazione e ponderazione dei contrapposti interessi, pubblici e privati, coinvolti nella vicenda, non disgiunta dalla considerazione anche della posizione del concessionario che ebbe a realizzare le suddette opere confidando nella legittimità del titolo edilizio rilasciato e soprattutto dei terzi acquirenti in buona fede e in base alla ritenuta legittimità del titolo edilizio hanno operato ingenti investimenti economici, nonché infine in ragione della necessità di salvaguardare i livelli occupazionali attualmente acquisiti, il provvedimento che in applicazione dell'art. 38 del DPR 380/2001 appare equo ed opportuno da adottare e la sanzione pecuniaria commisurate al valore venale delle opere o parte di opere abusivamente eseguite, con validazione da parte dell'Agenzia del Territorio previa sottoscrizione di apposito affidamento di incarico"*.

Con nota del 23/004/2015 prot. n° 1270/1092 relativamente alla esecuzione della Sentenza del Consiglio di Stato n. 4462/2014 e facendo seguito alla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 38 del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii. formulata con nota prot. n. 2751/26146 del 30.09.14, è stato notificato agli interessati la determinazione del valore venale delle opere eseguite in forza del Permesso di Costruire n. 115 del 2004 annullato con la richiamata pronuncia, operata dalla Agenzia Entrate – Ufficio Provinciale di Bari – Territorio – Settore Servizi Tecnici" prot. 4537 del 31.3.2015, acclarata a protocollo comunale in data 7.4.2015 al n. 9514. Tale valore venale, costituisce, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., la sanzione pecuniaria per la regolarizzazione delle opere eseguite in forza del Permesso di Costruire annullato n. 115 del 2004.

Con nota pervenuta in data 19.05.2015 acquisita al n. di prot. 1393/1379 solo uno dei soggetti co-obbligati al pagamento della sanzione, la Coop Estense Srl, ha trasmesso ricevuta del bonifico della somma di € 90.568,30 quale parte a suo carico. Successivamente la medesima società, con nota del 01.12.15, protocollata al Comune in data 02.12.15 al n° 32210/3289, comunicava la disponibilità a provvedere all'accollo dell'integrale pagamento del residuo importo della sanzione pecuniaria, ex art. 38 del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., così come determinata dall'Agenzia dell'Entrate, a fronte della volontà dell'Ente di portare a compimento il procedimento di cui al citato art. 38 del D.P.R. n. 380/2001.

Con successiva nota del 02.11.2015 prot. n° 1798, si autorizzava la Coop Estense s.c. a surrogarsi, ex art. 1201 del C.C., in tutte le ragioni di fatto e di diritto vantate nei confronti dei debitori della predetta sanzione in qualità di comproprietari dell'immobile di che trattasi.

Con ordinanza n. 10115 del 7.04.2014, ribadito l'annullamento dell'autorizzazione commerciale n. 16 del 10.07.2009 – come disposta con la sentenza n. 2578/2012- è stata ordinata alla Coop Estense *"...la cessazione dell'attività commerciale...(con)...esecutività del presente provvedimento nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della presente per quanto attiene la cessazione dell'attività commerciale"*.



Con ordinanza del Dirigente dell'Area Affari Generali n. 25 del 23.03.2015 è stata data "diffida" in ordine alla "...chiusura dell'attività commerciale".

Con ordinanza del Dirigente dell'Area Affari Generali n. 43 del 15.05.2015 è stata infine disposta la sospensione dell'efficacia dell'ordinanza n. 25/2015 "nelle more...(del) pagamento degli importi relativi alle sanzioni di competenza e (che) si porti a conclusione il procedimento di sanatoria ex art. 38 D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i."

La società Pandiva S.r.l. con ricorso depositato il 15.11.2016 ha impugnato la suddetta ordinanza insieme agli atti di avvio della procedura ex art. 38 DPR 380/2001, deducendone la nullità per violazione e elusione del giudicato ai sensi dell'art. 114 comma 4 c.p.a., e proponendo, altresì, domanda di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 112 comma 3 c.p.a.

Con sentenza n. 4025 del 17.08.2017 la IV sezione del Consiglio di Stato, nel parziale accoglimento del ricorso presentato dalla Pandiva srl, ha dichiarato nulla l'ordinanza dirigenziale n. 43 del 15 maggio 2015 di sospensione del provvedimento di chiusura del centro commerciale gestito da Coop Alleanza 3.0 Soc Coop, ordinando la cessazione della relativa attività nel termine di novanta giorni.

Sotto altro profilo, la sentenza ha confermato la legittimità del procedimento avviato da questa Amministrazione ex art. 38 DPR 380 2001 e non ancora giunto a conclusione.

In occasione della sessione consiliare, svoltasi in data 02.10.2017, più di un Consigliere comunale ha proposto la necessità di chiarire l'interpretazione della sentenza in ordine alle modalità di esecuzione della ridetta decisione giudiziale, invitando l'Amministrazione alla formulazione di un'istanza di chiarimenti da rivolgere al giudice dell'ottemperanza (vd. art. 112, comma 5, c.p.a.).

Con delibera di GM 276/2017 è stato conferito incarico all'avv. Fulvio Mastroviti, difensore dell'Ente nel corso dell'intera vicenda processuale, affinché procedesse ad una istanza di chiarimenti ex art. 112, comma 5, c.p.a. per l'ottemperanza della sentenza n. 4025/2017 della IV sezione del Consiglio di Stato.

La recente Sentenza n. 0794472017 ha definitivamente chiarito come il rilascio del permesso di costruire ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. m 380/2001 non rappresenti il superamento del contrasto con la destinazione urbanistica di zona, che quindi può essere superato solo attraverso una variazione di destinazione urbanistica.

DATO CHE

L'Amministrazione Comunale del Sindaco *pro tempore* Donato Lucilla aveva fin da subito posto come propria priorità il Documento Programmatico di Rigenerazione Urbana, rivisto e riformulato nell'estate 2017, per poter avviare un percorso tecnico e di progettazione partecipata, durante il quale riavviare la Pianificazione territoriale, anche mediante la riattivazione dell'Ufficio di Piano, quale atto preliminare e necessario per la stesura del Piano Urbanistico Generale.



La questione riguardante l'esecuzione della Sentenza, l'abbandono degli immobili interessati e la cessazione dell'attività commerciale della soc. COOP, in tutta la sua complessità, e con tutte le sue drammatiche ricadute in termini occupazionali, è stata affrontata dall'Amministrazione Lucilla, in totale controtendenza rispetto alle precedenti Amministrazione, mediante un pieno e continuativo confronto con la Regione Puglia, ente preposto alla regolamentazione delle trasformazioni e usi del territorio. Già in ottobre 2016, avvenivano le prime interlocuzioni tra l'Amministrazione Comunale, nelle persone del Sindaco *pro tempore* Donato Lucilla, Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop e la Regione, pur tuttavia fosse interesse dalla Società attendere l'esito della Sentenza, prima di avviare qualsiasi procedura.

La Sentenza del Consiglio di Stato n. 04025/2017, come già sopra richiamato, ha imposto la revoca della licenza commerciale e la conseguente cessazione dell'attività svolta presso l'immobile da Coop Alleanza 3.0 Soc Coop entro il 15/11/2017. L'Amministrazione, pertanto, intese proporre due possibili procedure, in occasione del tavolo della "Task Force regionale sul lavoro e le crisi aziendali":

1. variante urbanistica puntuale nell'ambito di un Accordo di programma (art. 34 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo Unico degli Enti Locali TUEL) su programma integrato di rigenerazione urbana (PIRU);
2. rilascio di permesso a costruire in deroga con riferimento ad un eventuale intervento di riqualificazione urbanistica ai sensi dell'art. 14, comma 1bis, del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.

Delle due proposte, si convenne (come riportato nel verbale dell'incontro della Task Force Regionale) sull'opportunità di proseguire l'iter formulato nella prima proposta, inquadrato da una procedura codificata dalla normativa regionale, che avrebbe permesso di concordare una tempistica ben definita, tale da riequilibrare interessi pubblici e privati nell'area.

Di seguito si riportano le recenti tappe fin qui susseguites, utili per riassumere il quadro del percorso intrapreso e ricostruire lo stato dell'arte:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 10.08.2017 è stata adottata la proposta di Documento Programmatico di Rigenerazione Urbana del Comune di Gioia del Colle ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 21/2008 "Norme per la rigenerazione urbana";
- con il "Documento di Rigenerazione Urbana per la Città di Gioia del Colle", approvato con deliberazione di C.C. n. 59 del 10/08/2017, ai sensi dell'art. 3 della L. R. n. 21/2008 e dell'art. 11 della L.R. n. 20/2001 e della L. n. 214/1990 e s.m.i., è stato dato avviso pubblico mediante deposito presso la Segreteria del Comune dal 31/08/2017 al 20/09/2017, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 241/1990 e pubblicazione su tre quotidiani. Il DPRU propone i principi di riferimento per i programmi di trasformazione delle aree urbane dismesse o dismettibili che, costituiscono oggi i luoghi di maggiore potenzialità per la città, dal punto di vista della riqualificazione economica, sociale, urbanistica e ambientale;
- con Delibera della Giunta Comunale n. 325 del 20/12/2017, veniva approvato lo schema di avviso pubblico "Avviso Pubblico Manifestazione di interesse per la presentazione di proposte di intervento coerenti con i contenuti del Documento Programmatico di Rigenerazione Urbana (DPRU)", pubblicato in data 27/12/2017;



- all'esito delle sedute di Commissione tra le manifestazioni di interesse risulta ammessa la proposta pervenuta da Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop.;
- con determinazione n. 36 R.G. del 31/01/2018, n. 78 del 13.02.2018 e n 397 del 29/05/2018 sono stati nominati i componenti della commissione di esame delle manifestazioni di interesse e successivamente delle proposte di Rigenerazione Urbana. La valutazione della Commissione ha determinato l'ammissione del progetto presentato da Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop.;
- Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop ha integrato il progetto così come richiesto dalla Commissione ed ha formalizzato la proposta di PIRU, che permetterebbe al Comune di ottenere in concessione parte dell'immobile di proprietà di Coop Alleanza 3.0 con la realizzazione di una scuola ed uno spazio a verde attrezzato, e riaprire la struttura di vendita (ridimensionata rispetto a quanto era previsto nelle concessioni annullate) con la conseguente riassunzione dei dipendenti licenziati in occasione della cessazione dello scorso novembre (come da notizia diffusa su stampa locale);
- l'Amministrazione del Comune di Gioia del Colle non si è ancora espressa relativamente al progetto presentato da soc. Coop 3.0 ed aderente alle richieste di modifica formulate dallo stesso Ente.

Considerando le Sentenze, le problematiche derivanti, i costi per l'Ente comunale, l'emergenza occupazionale insorta a causa di errori tecnici e politici del passato, appare improcrastinabile che la Regione Puglia si attivi in accordo con il Comune di Gioia del Colle per il rispetto del cronoprogramma concordato con la Task Force Regionale per l'occupazione. Una soluzione che prevede l'impegno diretto dei proprietari di suoli o immobili ed il riequilibrio tra interessi pubblici e privati.

Per le ragioni sopra espresse

CHIEDE

Che la Regione Puglia si attivi, in accordo con il Comune di Gioia del Colle, affinché venga dato seguito a quanto stabilito dal cronoprogramma, condiviso nell'incontro del 20.11.2017, presso la Presidenza della Regione Puglia, su convocazione della task Force regionale per l'occupazione, durante il quale erano presenti i componenti della task Force, della Sezione Aree di crisi industriale, la società COOP Alleanza 3.0, il Comune di Gioia del Colle, rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Donato Lucilla, le OO.SS., CGIL e Fisascat CGIL, CISL e Fisascat CISL, UIL e Uiltucs UIL.

Si richiede, inoltre, che gli uffici regionali all'urbanistica diano seguito al succitato incontro, valutando l'ipotesi di stipula di specifico Accordo di programma tra Regione e Comune, *"affinché, nel rispetto di tutte le norme vincolanti vigenti, nell'ambito del Piano Integrato di Rigenerazione Urbana – PIRU, espletata la prevista conferenza dei servizi, si possa procedere in tempi ragionevolmente brevi in variante allo strumento generale comunale"*.

Ringraziando per la cortese attenzione, fiduciosi in un benevolo accoglimento, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Il Presidente

Ing. Elettra Maria Panzarino